

ACCORDO QUADRO

Per l'erogazione degli Ammortizzatori Sociali in deroga per la Toscana per il 2013

L'anno 2012, il giorno 1 del mese di Dicembre, nella sede della Regione Toscana, Piazza Duomo 10, Firenze, sono presenti:

- L'Assessore alle Attività Produttive, Lavoro e Formazione della Regione Toscana Gianfranco Simoncini;
- INPS Regionale:
- CIA Regionale:
- CNA Regionale:
- Coldiretti Regionale:
- Confartigianato Regionale:
- Confcommercio Regionale:
- Confcooperative Regionale:
- Confesercenti Regionale:
- Confindustria Regionale:
- Confturismo Regionale:
- Lega Coop Regionale:
- CGIL Regionale:
- CISL Regionale:
- UIL Regionale:

PREMESSA

Visto il D.L. 185/2008 così come convertito, con modifiche, dalla L.2/2009;

Vista la L. 33/2009;

Vista la L. 92/2012;

Vista l'Intesa Stato - Regioni per l'anno 2013 sugli ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive firmata in sede di Conferenza delle Regioni in data 22.11.2012;

Su proposta dell'Assessore Regionale di procedere alla definizione di criteri ed indicazioni circa l'utilizzazione degli ammortizzatori sociali in deroga, i presenti:

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. Il presente accordo definisce i criteri di accesso ed utilizzo relativamente agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013;
2. Le autorizzazioni per gli ammortizzatori sociali in deroga saranno effettuate dalla Regione Toscana sulla base delle risorse disponibili, nonché sulla base delle certificazioni rilasciate da INPS relativamente all'effettivo tiraggio (risorse effettivamente erogate) della spesa;
3. Le risorse assegnate per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga sono destinate alla concessione di CIG in Deroga e Mobilità in deroga secondo le modalità di seguito esposte:

3.1. Cassa Integrazione Guadagni in Deroga:

- La CIG in Deroga può essere concessa - nel caso di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro di dipendenti operai, impiegati, intermedi o quadri, ivi compresi i lavoratori con contratto di apprendistato - a favore:
 - A. di aziende di qualsiasi settore operanti in Toscana per cui non è prevista la corresponsione di ammortizzatori sociali dalla normativa ordinaria (cassa integrazioni guadagni ordinaria, straordinaria o altre misure di integrazione salariale destinate a specifici settori);
 - B. di aziende di qualsiasi settore operanti in Toscana per le quali sono previsti ammortizzatori sociali dalla normativa a regime (cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria o altre misure di integrazione salariale destinate a specifici settori) e che non possono usufruire di tali ammortizzatori o che non possono più accedervi;
- le richieste della CIG in deroga per l'anno 2013 devono essere presentate alla Regione Toscana sulla base delle indicazioni che verranno definite con Linee Guida approvate con atto regionale;
- le richieste di CIG in Deroga dovranno essere presentate entro la fine del periodo di sospensione e/o riduzione richiesto, e non potranno essere inviate on-line prima di 15 giorni dall'inizio del periodo di CIG in deroga;
- la concessione di ammortizzatori sociali in deroga può avvenire, in ogni caso, per un periodo non superiore a 12 mesi e deve essere contenuta tra il 01.01.2013 ed il 31.12.2013;

- ciascuna richiesta di intervento di CIG in Deroga non può essere inferiore ai 15 giorni né superiore ai 3 mesi continuativi a lavoratore, eventualmente prorogabili;
- nei casi di aziende in fallimento che non possono accedere alla CIGS e per le quali sia già stata emessa la sentenza dal Tribunale, è possibile richiedere, da parte del Curatore, un'unica autorizzazione di 12 mesi, non prorogabili, qualora per i lavoratori sussistano fondate prospettive di ricollocazione anche attraverso la riattivazione delle attività aziendali. All'atto di invio della richiesta di CIG in deroga per 12 mesi la sentenza del Tribunale deve già essere stata emessa. In caso contrario l'autorizzazione sarà rilasciata per un periodo massimo di 3 mesi.
- Le aziende già autorizzate in precedenza dalla Regione Toscana alla CIG in Deroga, vedranno accolte successive richieste solo se alleggeranno alla domanda la certificazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 50% delle ore richieste nella domanda precedente. Ove non sia possibile certificare tale utilizzo, le domande successive dovranno avere allegata apposita relazione in merito ai motivi che hanno determinato il mancato utilizzo. Tale richiesta sarà successivamente valutata dalla Regione Toscana con le Parti Sociali firmatarie del presente accordo;
- nell'accordo sindacale l'azienda deve dare atto delle motivazioni effettive per cui non può usufruire della Cassa Integrazioni Guadagni Ordinaria, Straordinaria o misure di integrazione salariale destinate a specifici settori, o non può accedervi;
- la Regione Toscana si riserva di verificare la rispondenza dell'autocertificazione dei requisiti di accesso alla CIG in deroga dichiarati dalle aziende. Potranno pertanto essere richieste le conferme delle commissioni provinciali di CIG ordinaria attestanti o l'esaurimento delle 52 settimane di CIG o l'inaccogliabilità della richiesta, le autorizzazioni ministeriali comprovanti l'utilizzo massimo consentito della CIGS per crisi o ristrutturazione, il bilancio depositato presso le CCIIAA comprovante la mancanza dei requisiti per l'accesso alla CIGS. Nel caso di verifica non rispondente delle dichiarazioni per l'accesso alla CIG in deroga, la Regione Toscana trasmetterà le risultanze all'Ente erogatore per il recupero degli importi impropriamente corrisposti, riservandosi inoltre di procedere per infedele dichiarazione nei confronti del dichiarante.

3.2. Mobilità in Deroga:

La mobilità in deroga può essere concessa a favore dei seguenti lavoratori:

- a) gli apprendisti licenziati che non rientrano nella normativa di cui all'art.19, commi 1, lettera c), 1-bis, 1-ter della Legge 2/2009 o che non rientrano nella normativa di cui all'art. 2, comma 1 della L. 92/2012;
- b)
 1. per i lavoratori subordinati ammessi al trattamento di mobilità, ex lege 223/91, o di disoccupazione ordinaria/ASPI/mini-ASPI che hanno esaurito il predetto trattamento nel corso del 2012/2013 e che maturino il diritto effettivo alla pensione nei dodici mesi successivi;

2. per i lavoratori che abbiano già esaurito tutti gli ammortizzatori sociali, compresa l'indennità di mobilità in deroga, dipendenti da imprese cessate e per le quali sono in corso progetti di reindustrializzazione;
- c) i lavoratori subordinati ivi compresi i lavoratori con contratti a tempo determinato e i lavoratori con contratto di somministrazione, licenziati o cessati nel corso del 2012/2013, che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sono esclusi dal trattamento di mobilità ex lege 223/91, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o dal trattamento di ASPI/mini-ASPI;
- l'intervento è rivolto ai lavoratori iscritti allo stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente, domiciliati in Toscana, che nel periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2013 siano stati interessati da licenziamento (ad eccezione dei licenziamenti per giusta causa) o da cessazione del rapporto di lavoro, ad esclusione delle dimissioni volontarie;
 - i lavoratori interessati non devono avere i requisiti necessari per beneficiare dei trattamenti di cui all'art. 7 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, dell'indennità di disoccupazione ordinaria o di ASPI/mini-ASPI; oppure, nel caso di lavoratori di cui al punto b) l'esaurimento dell'ultimo ammortizzatore sociale di cui il lavoratore ha beneficiato a seguito del licenziamento (trattamento di mobilità L. 223/91, di disoccupazione ordinaria o di mobilità in deroga) non deve essere antecedente al 01/01/2013;
 - i lavoratori interessati devono aver maturato presso l'impresa che ha effettuato il licenziamento un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità, con un rapporto di carattere continuativo, fatta eccezione per i lavoratori somministrati che possono aver maturato una anzianità aziendale di almeno 12 mesi anche come somma di più missioni con più aziende utilizzatrici all'interno di uno stesso contratto di somministrazione;
 - i lavoratori di cui al punto c) devono aver maturato inoltre, oltre al requisito previsto dal punto precedente, un'anzianità lavorativa complessiva con qualunque tipologia di contratto subordinato o parasubordinato non inferiore ai 36 mesi;
 - nel caso di lavoratori prossimi alla pensione di cui al punto b), capoverso 1, gli stessi devono maturare il diritto effettivo alla pensione nei dodici mesi successivi all'esaurimento del trattamento di mobilità ex lege 223/91 o di disoccupazione ordinaria /ASPI/mini-ASPI;
 - il trattamento di mobilità in deroga viene concesso per un periodo di tempo pari a 4 mesi per gli apprendisti licenziati di cui al punto a), e per i lavoratori subordinati di cui al punto c); fino a 12 mesi per i lavoratori di cui al punto b);
 - la domanda di autorizzazione al trattamento di mobilità in deroga deve essere presentata alla Regione Toscana entro 30 giorni dal licenziamento per i lavoratori delle tipologie a) e c) oppure, per i lavoratori di cui al punto b) entro 30 giorni dall'esaurimento dell'indennità di mobilità, anche in deroga, o di disoccupazione ordinaria;

- la domanda di pagamento di mobilità in deroga (modello INPS DS21) deve essere inviata direttamente ad INPS esclusivamente per via telematica secondo i canali indicati nella circolare INPS n. 102/2012.

Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2013 ed opera per periodi di CIG o Mobilità in deroga con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2013.

Firenze, _____

- Assessore Gianfranco Simoncini.....
- INPS Regionale :
- CIA Regionale.....
- CNA Regionale.....
- Coldiretti Regionale.....
- Confartigianato Regionale.....
- Confcommercio Regionale.....
- Confcooperative Regionale.....
- Confesercenti Regionale.....
- Confindustria Regionale
- Confturismo Regionale
- Lega Coop Regionale
- CGIL Regionale
- CISL Regionale
- UIL Regionale